



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 OTTOBRE 2017, N. 1564

Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali.

Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della 19/2016

Estratto allegato A

1.8 Titoli di studio per l'accesso a posti di educatore nei servizi educativi per la prima infanzia e formazione permanente

La legge 23 luglio 2015, n. 107 prevede, al comma 181 dell'art. 1, tra i fabbisogni standard:

“la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia;”.

Il successivo D.lgs. 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni...” prevede, come obiettivo statale per la qualificazione del sistema, a partire dall'anno scolastico 2019-2020:

“e) la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l'infanzia, prevedendo il conseguimento della laurea in Scienze dell'educazione e della formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari, ...”

Lo stesso D.lgs. stabilisce inoltre:

“Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al

periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto” (31 maggio 2017).

Dunque, fino all’inizio dell’anno scolastico 2019-2020, i titoli di studio richiesti per l’accesso al posto di educatore in Emilia-Romagna sono i seguenti:

- diploma di laurea triennale di cui alla classe L19 del Decreto del Ministero dell'università e della ricerca 26-7-2007 “Definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione, da parte delle Università, dei corsi di studio (attuazione decreti ministeriali del 16 marzo 2007, di definizione delle nuove classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale);
- diploma di laurea magistrale previsto dal Decreto del Ministero dell’università e della ricerca 16 marzo 2007 “Determinazione delle classi di laurea magistrale” di cui alle classi:
 - LM- 50 programmazione e gestione dei servizi educativi;
 - LM -57 scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua;
 - LM- 85 scienze pedagogiche;
 - LM- 93 teorie e metodologie dell’e-learning e della media education e altra classe di laurea magistrale equiparata a Scienze dell’Educazione “vecchio ordinamento”.
- Diplomi universitari o lauree equipollenti, equiparate o riconosciute ai sensi di legge.

Tuttavia, nello stesso periodo, continueranno comunque ad avere valore per l'accesso ai posti di educatore tutti i seguenti titoli, anche inferiori alla laurea validi al 31 agosto 2015, se conseguiti entro tale data:

- diploma di maturità magistrale;
- diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
- diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
- diploma di dirigente di comunità;
- diploma di tecnico dei servizi sociali/assistente di comunità infantile;
- operatore servizi sociali/assistente per l’infanzia;
- diploma di liceo delle scienze umane;
- diploma di laurea in Pedagogia;
- diploma di laurea in Scienze dell’educazione;
- diploma di laurea in Scienze della formazione primaria;

- titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge.

A partire dall'anno scolastico 2019-2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari.

Restano valide le lauree diverse previste dalla DAL 85/2012 se conseguite entro il 31 maggio 2017 (entrata in vigore del D.Lgs 65/2017) e tutti i titoli inferiori alla laurea validi al 31 agosto 2015, se conseguiti entro tale data.